

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 1° maggio 1924, n. 963. Modificazioni al Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, per quanto si riferisce all'età dei piroscafi in servizio di emigrazione. (*Gazz. Ufficiale* in data 23 giugno 1924 n. 146).

VITTORIO EMANUELE III,

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 69 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 16 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, che modifica il titolo IV del regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le poste ed i telegrafi, Commissario per la marina mercantile;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

L'art. 4 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, è modificato come appresso:

« Trascorsi 20 anni dalla data in cui, dopo l'allestimento, intrapresero il loro primo viaggio, i piroscafi perdono il diritto di trasportare emigranti.

« Con determinazione del Commissario generale dell'emigrazione il termine sopradetto, all'atto della scadenza potrà essere prorogato per un periodo di tempo non superiore ad altri 5 anni, sempre quando il piroscafo conservi, a giudizio dell'Amministrazione della marina mercantile, le condizioni nautiche prescritte e mantenga tutti gli adattamenti necessari per il trasporto degli emigranti.

« L'autorizzazione concessa potrà essere, in ogni tempo, revocata, quando venissero comunque a mancare le condizioni previste dal comma precedente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, a' di 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Regio decreto 29 luglio 1924, che stabilisce la tassa per ogni passeggero emigrante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 del Testo Unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il Regio Decreto 24 aprile 1924, registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio successivo al reg. 1 Fondo Emigrazione fog. 256, col quale viene aumentata la tassa d'imbarco prevista dal Testo Unico sopradetto;

Riconosciuta l'opportunità di commisurare la tassa d'imbarco in relazione al nolo degli emigranti, secondo la proporzione di età stabilita dalla lettera e) dell'art. 74 del Regolamento sull'emigrazione approvato con Regio Decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

La tassa di cui al comma 1° dell'art. 26 del Testo Unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205, è stabilita nella misura di lire novanta per ogni posto intero di passeggero considerato emigrante, di lire quarantacinque per ogni mezzo posto e di lire ventidue e centesimi cinquanta per ogni quarto di posto.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione ed andrà in vigore dal 1° agosto 1924.

Dato a Roma, li 29 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIRCOLARI

CIRCOLARE 14 GIUGNO 1924, N. 37

OGGETTO

Istituzione in Argentina di una Succursale del « Banco della Nazione ».

A tutti gli Uffici dipendenti. — Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.

Comunico alla SS. LL. perchè ne sia dato avviso agli interessati, che, allo scopo di eliminare le frodi e lo sfruttamento di cui sono vittime da parte di Case di cambio poco scrupolose, gli emigranti che arrivano in Argentina, è stata istituita da quel Ministero una Succursale del « Banco della Nazione », allo sbarcatoio, nell'edificio della Direzione generale dell'immigrazione.

Colgo l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione di tutti coloro, che sono preposti all'assistenza dei nostri emigranti, affinchè li mettano sull'avviso della rete d'insidie tesa ai loro danni specie all'arrivo e sieno edotti del funzionamento del Banco suddetto, istituito appunto per le operazioni di cambio della loro moneta.

De Michelis

CIRCOLARE 28 GIUGNO 1924, N. 38

OGGETTO

Documento per l'espatrio in Francia.

Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno; e per conoscenza: ai RR. Ispettori ed uffici dell'emigrazione nel Regno, ai Delegati Provinciali dell'emigrazione, agli Istituti di Assistenza agli emigranti.

Mi viene nuovamente segnalato il fatto che numerosi nostri operai, regolarmente diretti in Francia, incontrano difficoltà al passaggio della frontiera perchè sprovvisti di tutti i documenti richiesti ed imposti dalle Autorità francesi per il rilascio della carta d'immatricolazione e di quella d'identità.

Allo scopo di evitare lunghe soste al confine ed eventuali reiezioni, prego le SS. LL. di dare disposizioni agli Uffici dipendenti perchè tutti gli emigranti diretti in Francia, comprese la Corsica e l'Algeria, siano avvertiti che — secondo le disposizioni vigenti in

quella Repubblica per gli operai stranieri — oltre al *passaporto* ed al *Contratto di Lavoro* o *atto di chiamata*, essi devono essere muniti anche :

1° di quattro fotografie sciolte, formato tessera (cm. 4+4), senza cartone, nitide, recenti, prese di faccia e senza cappello, da esibire alle Autorità di controllo alla frontiera francese, perchè siano applicate sui documenti che dette Autorità rilasciano all'operaio alla sua entrata in Francia.

2° di un certificato di subita vaccinazione — De Michelis.

CIRCOLARE 10 LUGLIO 1924, n. 39

OGGETTO

Emigrazione
negli Stati Uniti d'America.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno. — Ai RR. Uffici dell'emigrazione all'interno del Regno e all'estero. — Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione. — Agli Istituti privati di assistenza agli emigranti. — Ai Sindaci del Regno.

La nuova legge restrittiva americana in vigore dal 1° luglio corr. anno, limita a 3845 persone la percentuale della nostra emigrazione agli Stati Uniti d'America sino al 30 giugno 1925 e comprende nella cifra anzidetta ogni cittadino italiano, anche proveniente dalle colonie e protettorati, che, da un porto qualsiasi dell'Europa o dei Paesi transoceanici, come pure, per via di terra, dai Paesi finitimi, dovesse pervenire nel territorio della Confederazione.

In seguito alle sopraccennate restrizioni, questo Commissariato si trova nella necessità di dover riservare i posti di cui si potrà disporre per corrente anno fiscale alle persone che, in base ai documenti in possesso degli Uffici del Commissariato, si trovano nella condizione di aver acquisito il diritto all'imbarco od abbiano i requisiti richiesti per aver titolo a preferenza, secondo prevede la legge americana.

Deve perciò considerarsi come chiusa di fatto l'emigrazione agli Stati Uniti d'America. Coloro che potranno essere ammessi alla partenza esclusivamente nei porti del Regno, se saranno a tempo debito avvertiti, mediante apposita comunicazione ed il rilascio del certificato di assicurato imbarco.

Ogni altra domanda o sollecitazione che dovesse qui pervenire, anche da parte di coloro che sono residenti all'estero, è considerata di nessun effetto e non potrà avere evasione e neppure riscontro. — De Michelis.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

COMUNITÀ ISRAELITICA DI TRIESTE. — *La Beneficenza israelitica e le sue opere di assistenza nel decennio 1913-1923.* — Trieste, tipografia Mor-terra, 1924.

L'opuscolo reca la « relazione della Commissione di beneficenza alla Consulta della Comunità israelitica di Trieste » pel decennio 1913-1923, e prospetta con vivace esposizione, talvolta signorilmente polemica, l'attività svolta nel corso di dieci anni, fra i quali sono compresi pure quelli, straordinariamente difficili, della guerra e dell'immediato dopoguerra.

Particolarmente interessanti sono le abbondanti e precise notizie attorno alla costituzione del Comitato italiano di assistenza agli emigranti ebrei, sorto, dopo laboriosa maturazione, da un'iniziativa della Commissione di beneficenza israelitica triestina, ed alla Casa degli emigranti, che « dispone di 100 letti, di una propria cucina, di un vasto refettorio, di una sala di infermeria, di docce ecc. », ed è posta « sotto il controllo (come il Comitato stesso) del R. Commissariato generale dell'emigrazione in Roma ».

Fra le altre iniziative della Beneficenza israelitica di Trieste è pure meritevole di menzione quella dell'Assistenza agli studenti ebraici, che nell'impossibilità di compiere i loro studi in certi Paesi dell'Europa media e centrale, nei quali vige il sistema del *numerus clausus*, vengono in Italia, a iscriversi alle nostre Università, dove sono loro concesse « sensibili facilitazioni ». Gli studenti ebraici, che frequentano i nostri Istituti superiori di cultura, sono oltre trecento: a cura di speciali Comitati e sotto il patronato di professori universitari, sono state organizzate per essi « mense accademiche ebraiche a Padova, Firenze, Torino », che « sono ora in piena efficienza ».

Altre notizie, in merito all'opera compiuta dal *Comitato italiano di assistenza agli emigranti ebrei* (Trieste) si ritrovano in una Relazione a stampa al Commissariato generale dell'emigrazione, nella quale, accennandosi agli sviluppi presi dalla emigrazione mediterranea ebraica, che « ha per meta specialmente la Palestina », si suggerisce l'istituzione di una linea diretta Trieste-Caifa o Trieste-Giaffa.

Ambedue gli opuscoli pongono in rilievo, con fervidi sensi di gratitudine, il « benevolo appoggio » che la Commissione di beneficenza israelitica ed il Comitato italiano di assistenza agli emigranti ebrei hanno sempre trovato nel Commissariato generale dell'emigrazione.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE. — *Testo delle più importanti disposizioni penali in materia di reati contro l'emigrazione.* — Roma, Società Editrice Italia, 1923.

L'opuscolo, come dice d'altronde il suo titolo, riproduce il testo delle più importanti disposizioni penali in materia di reati contro l'emigrazione, distribuito nei seguenti capitoli: Passaporti; incitamento o favoreggiamento all'emigrazione contro le leggi, i regolamenti, o speciali decreti; diffusione di false notizie concernenti l'emigrazione; accaparramento ed arruolamento arbitrario di emigranti ed altri atti indebiti in materia di emigrazione compiuti dal vettore o dal suo rappresentante; arruolamento arbitrario per paesi non transoceanici; arruolamento ed espatrio di minorenni; reati nell'esercizio della funzione di vettore o suo rappresentante; contravvenzioni nell'esecuzione del trasporto.

Al « testo » è unito un utilissimo sinottico alfabetico dei principali reati in materia di emigrazione, e l'opuscolo si chiude con un indice alfabetico del testo unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI (Federazione Lazio-Sabina); UFFICIO ASSISTENZA. — *Relazione morale, agosto 1923-giugno 1924.*

Dalla relazione sull'attività svolta dall'Ufficio Assistenza della Federazione Lazio-Sabina dell'A. N. C. mette conto riferire quanto vi è detto in merito all'emigrazione.

« Oltre che ad espletare le pratiche dei singoli ex combattenti desiderosi di emigrare (così a pag. 9), l'Ufficio Assistenza ha posto, su questo grave ed importante argomento, la sua massima attenzione.

« Stabiliti speciali diretti rapporti con il Commissariato generale per l'emigrazione, si è, anzitutto, difesa e sostenuta la linea di massima per cui agli ex combattenti deve essere riservata una particolare percentuale di posti disponibili per l'emigrazione transoceanica. E questo nostro desiderio fu nobilmente accolto, come lo dimostrano le statistiche compiute fino a poco fa.

« La situazione generale, com'è noto, non è delle più rosee. Gli Stati Uniti d'America hanno chiuso quasi del tutto le porte alla nostra emigrazione e per un popolo come il nostro, che ha tanto bisogno di alimentare le sue correnti emigratorie per superiori necessità demografiche, il danno sociale che ne deriva è quanto mai notevole e preoccupante.

« L'Ufficio Assistenza ha tenuto al corrente le sezioni della situazione speciale dei vari paesi di immigrazione, rendendo noto, per ciascuno dei paesi, le disposizioni emanate in materia dai vari governi e facendo soprattutto conoscere le condizioni dei vari mercati

del lavoro, al fine di evitare a tanti ex combattenti, *attratti dalla speranza di fare altroue fortuna*, forti spese prima e amare delusioni poi.

« Abbiamo così dato importanti notizie dei seguenti paesi : Argentina, Algeria, Costarica, Canada, Stati Uniti, Francia, Romania, Brasile, Tunisia.

« E poichè noi dobbiamo, come ex combattenti, compiere sempre azione di alto patriottismo e di alta educazione civile in nome del nostro legittimo orgoglio di italiani, abbiamo anche detto e ripetiamo che, in ogni circostanza di tempo e di luogo, i nostri emigranti debbono essere coscientemente consapevoli di non essere più gregge abbandonato al caso ma figli di Italia che, ovunque vadano, portano sempre con sè il nome, la dignità e l'onore della Patria. Ed i nostri combattenti questo sanno ed intendono ».